



REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MOLISE

Parte I

CAMPOBASSO, 9 MAGGIO 2007

Si pubblica normalmente il
1° e 16° giorno di ogni mese

DIREZIONE, REDAZIONE E AMMINISTRAZIONE – VIA XXIV MAGGIO, 137 – CAMPOBASSO – TEL. 0874.429963/64/65 – FAX 0874.429966

AVVERTENZE: il Bollettino Ufficiale della Regione Molise si pubblica in Campobasso e contiene: nella PARTE PRIMA lo Statuto regionale, le sue modificazioni e le relative leggi di approvazione; le leggi ed i regolamenti regionali; le richieste di referendum e la proclamazione dei relativi risultati; i decreti e le ordinanze del Presidente della Giunta regionale; i decreti degli Assessori regionali; le deliberazioni della Giunta regionale limitatamente all'oggetto, alla data ed al numero, salvo richiesta di pubblicazione integrale e/o per estratto; le deliberazioni del Consiglio regionale; le deliberazioni dell'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale limitatamente all'oggetto, alla data ed al numero, salvo richiesta di pubblicazione integrale e/o per estratto; le determinazioni dirigenziali aventi rilevanza esterna limitatamente all'oggetto, alla data ed al numero, salvo richiesta di pubblicazione integrale e/o per estratto; le circolari del Presidente della Giunta e degli Assessori in merito all'applicazione degli atti amministrativi, delle leggi e dei regolamenti regionali – nella PARTE SECONDA le leggi dello Stato per le quali si renda necessaria la pubblicazione; i dispositivi delle sentenze e delle ordinanze della Corte Costituzionale relativi a leggi della Regione Molise o a leggi statali o a conflitti di attribuzione coinvolgenti la Regione Molise, nonché le ordinanze di organi giurisdizionali che sollevino questioni di legittimità delle leggi regionali; gli atti di organi statali o di altri enti pubblici che rivestono particolare interesse per la Regione; i provvedimenti del Presidente della Giunta regionale in veste di Commissario delegato alla Protezione civile; gli avvisi, i comunicati ed ogni altra informazione sull'attività degli organi regionali e del Difensore civico regionale, la cui pubblicazione è prevista espressamente da norme regionali o disposta dal Presidente della Giunta regionale – nella PARTE TERZA avvisi o bandi di concorso a impieghi regionali o in altri enti pubblici o amministrazioni la cui pubblicazione è dagli stessi richiesta; bandi, avvisi di gara, aste pubbliche e appalti pubblici; esiti di gara; annunci legali; accordi di programma; conferenze di servizio; comunicazioni di avvio del procedimento; statuti di enti locali.

VENDITA FASCICOLI: i fascicoli del Bollettino Ufficiale della Regione Molise sono in consultazione e vendita al pubblico presso la redazione del Bollettino Ufficiale in Campobasso – Via XXIV Maggio n° 137 e presso le edicole di Campobasso e la Libreria Giuridica DIEM – Palazzo di Giustizia – Campobasso. Prezzo di vendita di: un fascicolo € 2,00; una copia Supplementi e/o allegati € 2,00; una copia Bollettino Ufficiale oltre 220 pagine € 3,00; una copia Supplementi e/o allegati oltre 220 pagine € 3,00; copie arretrate riferite ad anni precedenti € 4,00.

ABBONAMENTI (decorrenza 16 gennaio/31 dicembre). Fascicoli ordinari e straordinari, compreso l'indice annuale ed eventuali supplementi € 60,00. L'importo dell'abbonamento deve essere versato esclusivamente sul c/c postale n° 67971630 intestato a: Regione Molise – Bollettino Ufficiale – Via XXIV Maggio n° 130 – 86100 Campobasso – codice tributo 09800.

MODALITÀ PER LE INSERZIONI: il testo da pubblicare deve pervenire, almeno otto giorni prima della data di uscita del fascicolo per il quale si richiede la pubblicazione, alla redazione del Bollettino. Il testo originale deve essere inviato dattiloscritto (non sono ammesse riduzioni al computer) in duplice copia, autenticata, di cui una in carta legale o in bollo, salvo le esenzioni di legge, e l'altra in carta uso bollo. La richiesta di pubblicazione deve essere corredata dall'attestazione di avvenuto pagamento dell'importo dovuto per l'inserzione, da determinare secondo la seguente tariffa: € 15,49 (indivisibili) per ogni facciata per cui è richiesta la pubblicazione. L'attestazione del versamento dovrà essere inviata contestualmente al testo da pubblicare. Il mancato invio dell'attestazione di pagamento, nonché l'inesattezza dell'importo pagato, comporterà la restituzione dell'avviso da pubblicare. Il versamento dell'importo per le spese di inserzione, deve essere effettuato esclusivamente tramite c/c postale n° 67971630 intestato a: Regione Molise – Bollettino Ufficiale – Via XXIV Maggio n° 130 – Campobasso – codice tributo 09800.

S O M M A R I O

LEGGE REGIONALE 9 maggio 2007, n. 14

Legge finanziaria regionale 2007

LEGGE REGIONALE 9 maggio 2007, n. 15

Bilancio regionale di competenza e di cassa 2007 *Bilancio pluriennale 2007/2009*

PARTE PRIMA**LEGGI E REGOLAMENTI REGIONALI**

LEGGE REGIONALE 9 maggio 2007, n. 14.

Legge finanziaria regionale 2007.

Il Consiglio Regionale ha approvato;

IL PRESIDENTE

della

REGIONE

Promulga

la seguente legge:

Art. 1

1. È autorizzato per l'esercizio finanziario 2007 il rifinanziamento delle leggi regionali di spesa relative a diversi settori di intervento per gli importi indicati nella *tabella "A"* allegata alla presente legge.
2. Per gli esercizi 2008 e 2009 la copertura finanziaria è assicurata dagli stanziamenti iscritti nel bilancio pluriennale.
3. È autorizzato l'utilizzo di quota parte dell'importo di *Euro 86.773.974,49* rinveniente dall'emissione del prestito obbligazionario di cui alla legge regionale 12 aprile 2006, n. 4, per le somme e le finalità di seguito specificate e rientranti nell'ambito delle disposizioni legislative vigenti:
 - a) nella unità previsionale di base n. 193 è autorizzata l'iscrizione della somma di *Euro 12.500.000,00* per acquisizione o costruzione della sede delle Istituzioni regionali e relative pertinenze;
 - b) nella upb n. 193 è altresì autorizzata l'iscrizione della somma di *Euro 1.000.000,00* per l'acquisizione di aree di elevato valore naturalistico e per l'ampliamento della riserva MAB (*Man and Biosfer*);
 - c) nella upb n. 202 è autorizzata l'iscrizione della somma di *Euro 3.000.000,00* per cofinanziamento regionale al FEARS attraverso contributi da attribuire ad enti ed organismi appartenenti al settore della Pubblica Amministrazione;
 - d) nella upb n. 202 è altresì autorizzata l'iscrizione

della somma di *Euro 1.500.000,00* per l'attuazione di accordi di programma fra la Regione, le Province ed i Comuni capoluogo per interventi strutturali sulle scuole secondarie superiori;

- e) nella upb n. 202 è altresì autorizzata l'iscrizione della somma di *Euro 1.500.000,00* per l'attuazione di accordi di programma fra Regione, Istituti Autonomi Case Popolari e Comuni capoluogo;
 - f) nella upb n. 202 è altresì autorizzata l'iscrizione della somma di *Euro 2.500.000,00* per interventi regionali a favore dei Comuni per la realizzazione di apparati di interconnessione di reti di trasporti dati e per la carta elettronica dei cittadini;
 - g) nella upb n. 105 è autorizzata l'iscrizione della somma di *Euro 2.000.000,00* per il completamento funzionale di opere ed interventi finanziati dalla Regione o dallo Stato ad enti ed organismi pubblici.
4. Per effetto di quanto autorizzato al comma 3 risulta conseguentemente modificata la tabella n. 8 allegata alla legge regionale 12 aprile 2006, n. 4.
 5. Nelle more della specifica quantificazione delle somme riferite alla programmazione dei Fondi strutturali 2007-2013, con particolare riferimento alla quota di cofinanziamento statale, è autorizzata l'iscrizione nella upb n. 106 (*Programmazione fondi strutturali*) sia della quota FESR che di quella FSE per un totale di *Euro 30.961.059,99*. In deroga a quanto disposto dall'articolo 50 della legge regionale 7 maggio 2002, n. 4, la gestione della somma citata rimane in capo al dirigente responsabile del competente Servizio regionale. La stessa deroga vale per la quota di cofinanziamento iscritta nella upb n. 202.
 6. Ai fini dell'attuazione degli interventi cofinanziati dai Fondi strutturali dell'Unione europea o da leggi statali di settore sono autorizzate per l'anno 2007 le iscrizioni delle seguenti somme:
 - a) *Euro 1.000.000,00* per la tutela, lo sviluppo e la valorizzazione del territorio montano;
 - b) *Euro 500.000,00* per il pieno esercizio delle funzioni delle Associazioni Provinciali Allevatori (A-PA);
 - c) *Euro 15.000,00* per il programma di iniziativa comunitaria Interreg III transfrontaliero adriatico A.R.-C.O. AT.;
 - d) *Euro 50.000,00* per l'attuazione del programma CARG;
 - e) *Euro 73.899,81* per il programma "Scegli Italia" di cui alla legge n. 80/2005;
 - f) *Euro 100.000,00* per gli interventi relativi al contratto d'area "Molise interno";
 - g) *Euro 100.000,00* per interventi sul fondo dell'offerta turistica di cui alla legge n. 135/2001;

- b) Euro 6.126,26 per l'attuazione del progetto comunitario "NET MATE";
- i) Euro 120.000,00 per l'attuazione del progetto "Life Natura Fortore".
7. I contributi regionali per le spese di funzionamento degli Enti dipendenti dalla Regione sono quantificati, per l'anno 2007, negli importi di seguito specificati e di fianco ad ogni ente evidenziati:
- a) Enti Turistici (EPT di Campobasso, EPT di Isernia, AAST di Termoli), € 958.000,00;
- b) Azienda Regionale per lo Sviluppo e l'Innovazione in Agricoltura (ARSIAM), € 6.000.000,00;
- c) Ente per il diritto allo Studio Universitario (ESU), € 1.300.000,00;
- d) Istituto Regionale per gli Studi Storici del Molise (IRESMO), € 50.000,00;
- e) Azienda Regionale per la Protezione Ambientale del Molise (ARPAM), € 1.500.000,00;
- f) Agenzia Regionale "Molise Lavoro", € 50.000,00;
- g) Azienda speciale regionale "Molise Acque", € 1.000.000,00.
8. La Giunta regionale adotta gli atti necessari per la costituzione e il funzionamento della Fondazione prevista dall'articolo 2, comma 1, lettera d), della legge regionale 12 gennaio 2000, n. 5, come modificata dall'articolo 9 della legge regionale 12 aprile 2006, n. 3. A tal fine viene assegnata la somma di € 200.000,00 da imputarsi al capitolo di bilancio n. 15900, upb n. 545. Per gli esercizi successivi l'entità dei finanziamenti per il sostegno all'attività istituzionale della Fondazione sarà annualmente determinata con stanziamenti non inferiori all'importo sopra menzionato.
9. È autorizzata l'iscrizione nella competenza e nella cassa dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 2007 delle somme riferite all'anno 2005 e definite quali residue di stanziamento dall'articolo 61 della legge regionale 7 maggio 2002, n. 4, "Nuovo ordinamento contabile della Regione Molise".
10. L'articolo 5 della legge regionale 26 giugno 2006, n. 11, è abrogato. Rivive, pertanto, nel suo testo originario, la lettera a) del comma 1 dell'articolo 20 della legge regionale 13 dicembre 1999, n. 38.
11. La legge regionale 12 gennaio 2000, n. 3, recante: "Disposizioni a tutela della maternità delle donne non occupate", è abrogata.
12. È abrogato il comma 4 dell'articolo 35 della legge regionale 21 novembre 2005, n. 42.
13. Il comma 3 dell'articolo 24 della legge regionale n. 42/2005 è così sostituito:
- "3. Il numero dei componenti del Comitato Esecutivo, oltre il Presidente ed il Vice Presidente, è comunque non superiore a tre";
14. I Consigli dei delegati dei Consorzi di bonifica, insediati a seguito delle elezioni svoltesi ai sensi della legge regionale 21 novembre 2005, n. 42, eleggono il Presidente, il Vice Presidente ed il Comitato Esecutivo ai sensi dell'articolo 24, comma 3, della citata legge regionale n. 42/2005, come modificato dal precedente comma. Il Consigliere facente funzione di Presidente ai sensi dell'articolo 35, comma 5, della legge regionale n. 42/2005, convoca il Consiglio per l'effettuazione del suddetto adempimento entro il termine perentorio di quindici giorni dall'entrata in vigore della presente legge. In mancanza la convocazione è effettuata dal Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti.
15. La Commissione regionale per la parità e le pari opportunità, istituita dalla legge regionale 13 aprile 2000, n. 23, è prorogata sino al 31 luglio 2007.
16. La Regione Molise promuove il principio della sussidiarietà orizzontale che favorisce la distribuzione delle competenze tra Stato e corpi sociali intermedi come le associazioni, fondazioni e imprese del settore no-profit, tuttora relegate ad un ruolo marginale e residuale, riconoscendo ad esse una funzione sociale attraverso una nuova modalità di erogazione di servizi tesa all'affermazione della centralità e della creatività della persona e alla generazione di effetti positivi nell'accrescimento del benessere sociale e nell'allargamento del mercato del lavoro. A tal fine, la Regione Molise concede contributi per la realizzazione della Scuola e dell'Osservatorio della sussidiarietà orizzontale. Nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 2007 è iscritta, quale residuo di stanziamento, la somma di Euro 200.000,00 nella UPB n. 202 – capitolo n. 12468.
17. All'articolo 2 della legge regionale 28 dicembre 2006, n. 42, recante: "Misure di contenimento della spesa pubblica regionale ed interventi in materia di tributi regionali", sono aggiunti i seguenti commi:
- "2-bis. A tale scopo i Direttori generali pongono in essere tutte le misure organizzative necessarie all'attivazione di un adeguato ed efficiente sistema di monitoraggio e verifica. Il risultato di tali iniziative è oggetto di valutazione ai fini dell'attribuzione dell'indennità di risultato.
- 2-ter. Al fine di attivare qualsiasi operazione di impegno o di pagamento, con esclusione di quelli tassativamente obbligatori per legge, contratto o altra disposizione normativa vincolante, i dirigenti provvedono ad accertare l'esigibilità della corrispondente entrata. Per le spese di carattere continuativo finanziate con risorse proprie regionali provvede il dirigente preposto alla riscossione dei tributi regionali e delle altre entrate patrimoniali e diverse".

18. Per garantire il conseguimento degli obiettivi di tutela dell'unità economica fissati per le Regioni dall'articolo 1, commi da 655 a 672, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, la Giunta regionale è autorizzata nel corso dell'esercizio 2007 a rideterminare il livello degli impegni e pagamenti autorizzabili nell'anno al fine di contenerli entro i limiti previsti nel medesimo articolo 1, commi da 655 a 672, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
19. All'articolo 3 della legge regionale 28 dicembre 2006, n. 42, recante: *"Misure di contenimento della spesa pubblica regionale ed interventi in materia di tributi regionali"*, è aggiunto il seguente comma:
- "2-bis.* Il rispetto di quanto indicato ai commi precedenti è esteso agli enti ed organismi comunque dipendenti dalla Regione. A tale scopo il Collegio dei Revisori dei Conti di ogni ente o organismo è tenuto a segnalare alla presidenza della Giunta regionale eventuali scostamenti dagli obiettivi di contenimento della spesa. Della mancata segnalazione i componenti del Collegio inadempienti rispondono direttamente agli organi regionali competenti che potranno attivare azioni di responsabilità fino alla revoca dell'incarico".
20. Nel rispetto dei principi di economicità, efficienza, tempestività e correttezza dell'azione amministrativa, nonché ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni ed integrazioni, il termine massimo per la conclusione dei procedimenti amministrativi regionali è individuato in novanta giorni dal ricevimento della domanda se il procedimento è ad iniziativa di parte. Entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale individua i procedimenti amministrativi ad iniziativa di parte ai quali si applica la disciplina della dichiarazione di inizio di attività di cui all'articolo 19 della legge n. 241/1990, e successive modificazioni ed integrazioni, e quelli ai quali si applica la disciplina del silenzio assenso di cui all'articolo 20 della medesima legge.
21. I piani e i programmi annuali degli interventi, le autorizzazioni e gli atti amministrativi regionali, in qualsiasi forma adottati, dai quali derivino obbligazioni finanziarie nei confronti di terzi, devono essere contenuti nei limiti invalicabili degli stanziamenti iscritti nello stato di previsione della spesa dell'esercizio finanziario 2007.
22. Il Direttore generale dell'A.S.Re.M. è tenuto a portare il tasso medio di ospedalizzazione regionale al 31 dicembre 2007 al 230 per mille. La riduzione del predetto tasso costituisce obiettivo imprescindibile di risultato per il medesimo.
23. La Giunta regionale è autorizzata a stipulare con la Cassa Depositi e Prestiti - S.p.A. le convenzioni di cui all'articolo 1, commi 857 e 858, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, *"Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2007)"*, al fine di alimentare fondi di rotazione già esistenti o da istituire a sostegno degli investimenti produttivi e della ricerca.
24. La cessione dei crediti vantati da una impresa nei confronti della Regione, delle disciolte AA.SS.LL. e della A.S.Re.M., di cui siano cessionari una banca o un intermediario finanziario ex articolo 107 Decreto Legislativo 1° settembre 1993, n. 385, *"Testo Unico in materia bancaria e creditizia"*, può risultare anche da scrittura privata non autenticata. La cessione di tali crediti è efficace ed opponibile alla Regione qualora le sia stata comunicata dalla banca o dall'intermediario con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero avvalendosi delle forme di comunicazione elettronica previste dal D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, *"Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa"*, che attestino l'avvenuta ricezione di tali comunicazioni.
25. La delega di cui al comma 3 dell'articolo 12 del Decreto Legislativo n. 387/2003 è concessa con delibera di Giunta regionale. Le deleghe concesse dalla Regione con atti diversi sono prive di effetto ai fini delle procedure di valutazione ed autorizzative.
26. La Regione Molise provvede alla copertura assicurativa del Presidente, dei consiglieri e degli assessori in carica per:
- rischi di morte, invalidità permanente, invalidità temporanea derivante da infortuni;
 - garanzia per i danni subiti accidentalmente dai mezzi di uso privato utilizzati nell'espletamento del mandato.
- Il contratto di assicurazione è stipulato cumulativamente, senza l'elenco nominativo, in ragione del fatto che per gli aventi diritto alla copertura assicurativa fanno fede i provvedimenti di proclamazione dell'elezione e i decreti di nomina del Presidente della Regione.
27. È istituito presso la Giunta regionale un comitato tecnico di indirizzo per le attività di studio, ricerca, accentramento e rielaborazione a livello regionale dei dati sulla domanda ed offerta di credito in Molise, ivi comprese le attività di monitoraggio dei rapporti istituzionali con il sistema bancario. Il comitato è nominato con decreto del Presidente della Regione ed è composto da:
- il dirigente competente in materia di finanza, con funzione di presidente;
 - un dirigente competente in materia di interventi in economia, designato dal Direttore generale di riferimento;
 - due rappresentanti delle associazioni di categoria, designati dai soggetti economici e sociali che

partecipano alle attività di concertazione e confronto;

- d) un rappresentante dell'Università;
- e) un rappresentante degli Enti Locali, designato, nelle more dell'istituzione del Consiglio delle Autonomie Locali, dalla Conferenza regionale delle Autonomie locali;
- f) un rappresentante del sistema camerale, designato da Unioncamere;
- g) un rappresentante del sistema bancario designato da Associazione Bancaria Italiana (ABI) Molise.

Il comitato dura in carica cinque anni. La partecipazione al comitato è gratuita per tutti i componenti.

28. Nella legge regionale 10 agosto 1993, n. 19:

- a) al comma 4 dell'articolo 19 l'ultimo periodo è così sostituito:

"I componenti durano in carica tre anni e possono essere riconfermati. I predetti organismi restano comunque in carica fino alla loro ricostituzione";

- b) il comma 11 dell'articolo 22 è così sostituito:

"11. Ogni cacciatore residente nella Regione Molise ha diritto di accesso gratuito, previa domanda anche ad una sola Provincia, a tutti gli ambiti territoriali di caccia istituiti nella Regione, previo pagamento di una sola quota da effettuare entro il 30 ottobre e da comprovare all'atto della richiesta del tesserino regionale. Il cacciatore non residente nella Regione Molise deve produrre domanda di ammissione all'ATC, che, nei termini stabiliti dal regolamento interno, provvede a comunicare agli interessati la loro ammissione, e deve comprovare il versamento della quota stabilita per accedere all'esercizio venatorio.";

- c) la lettera f) del comma 1 dell'articolo 27 è abrogata;

- d) è abrogata la lettera c) del comma 1 dell'articolo 31;

- e) al comma 2 dell'articolo 41, le lettere da a) ad f) sono così sostituite:

"a) nella misura del 50% a favore degli ATC per le attività faunistico-venatorie nel rispetto delle finalità previste dalla presente legge;

b) nella misura del 45% a favore delle Province per la realizzazione ed attuazione del piano faunistico-venatorio, per il ripopolamento di fauna selvatica, per la gestione delle zone di ripopolamento e cattura e per l'attuazione di interventi di miglioramento ambientale a scopo faunistico;

c) nella misura del 2% a favore delle Province per i corsi di preparazione e di aggiornamento per gli agenti di vigilanza sulla caccia, guardie giurate volontarie ed aspiranti guardie volontarie;

d) nella misura del 3% a favore delle attività di vigilanza espletate dalle guardie venatorie volontarie.".

29. Sono abrogati gli articoli 2 e 3 della legge regionale 2 ottobre 2006, n. 34.

30. All'articolo 28 della legge regionale 26 aprile 2000, n. 32, comma 1, lettera b), il numero 1) è così sostituito:

"1) L'ammontare del prestito assistito, per ogni singola impresa, non può superare complessivamente Euro 50.000,00 nel triennio anche se ottenuto con più operazioni bancarie;".

31. Il comma 2 dell'articolo 8 della legge regionale 27 maggio 2005, n. 24, come sostituito dall'articolo 3 della legge regionale 10 agosto 2006, n. 18, e modificato dalla legge regionale 2 ottobre 2006, n. 36, è così sostituito:

"2. La ricerca e la raccolta dei tartufi è vietata nei mesi di aprile e settembre e, comunque, nei periodi in cui è consentita, da un'ora dopo il tramonto ad un'ora prima dell'alba".

32. Nella legge regionale 27 gennaio 1995, n. 4:

a) al comma 1 dell'articolo 9, secondo periodo, le parole *"fermo restando l'obbligo della rinuncia ad una concessione nel caso in cui l'autorizzazione venga rilasciata in aggiunta al limite massimo del 6%, previsto dal primo comma del successivo articolo 11 o nel caso in cui l'impianto sia situato in zona già servita"* sono soppresse;

b) al comma 1 dell'articolo 11, le parole da *"purché"* a *"regione"* sono soppresse;

c) il comma 2 dell'articolo 11 è abrogato;

d) al comma 6 dell'articolo 11, in fine, il numero *"15"* è sostituito dal numero *"4"*;

e) il comma 7 dell'articolo 11 è abrogato;

f) al comma 1 dell'articolo 12, in fine, le parole *"nel limite di n. 9 impianti sul territorio regionale"* sono soppresse;

g) il comma 2 dell'articolo 12 è abrogato;

b) al comma 4 dell'articolo 12, in fine, il numero *"15"* è sostituito dal numero *"4"*;

i) il comma 5 dell'articolo 12 è abrogato;

d) al comma 4 dell'articolo 13, dopo la parola *"re-spingendo"*, le parole *"quelle che prevedono la realizzazione degli impianti in un'area già provvista e"* sono soppresse;

m) al comma 12 dell'articolo 13, dopo la parola *"rilasciata"*, le parole *"," sempre nel limite di una concessione o autorizzazione per ciascuna area di utenza"* sono soppresse.

33. Nell'ultimo periodo del comma 2 dell'articolo 21 del-

la legge regionale 30 luglio 1998, n. 7, come sostituito dall'articolo 1 della legge regionale 16 dicembre 2005, n. 52, in fine, le parole *"e la restante superficie deve essere destinata alla libera pesca"* sono soppresse.

34. Il comma 3 dell'articolo 2 della legge regionale 2 ottobre 2006, n. 30, è così sostituito:

"3. L'adeguamento dello statuto dell'APA prevede, inoltre, la possibilità dell'istituzione di sedi operative territoriali di ambito provinciale e la presenza di un componente del Comitato direttivo e di un componente del Collegio dei sindaci designati dalla Giunta regionale."

35. Il comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 5 aprile 2001, n. 7, è così sostituito:

"1. Possono beneficiare dell'intervento regionale, previa stipula di apposita convenzione, le Federazioni Sportive e gli Enti di Promozione Sportiva, per la partecipazione di rappresentative a manifestazioni nazionali ed internazionali, le Società e le Associazioni Sportive, per la partecipazione a campionati nazionali o alle fasi nazionali di campionati organizzati dagli Enti di Promozione Sportiva".

36. Per far fronte alle situazioni di disagio derivanti dalla complessa procedura per l'effettiva erogazione delle indennità previste per i lavoratori collocati in Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria, è prevista l'i-

stituzione del *"Fondo di Solidarietà per lavoratori in Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria"*. Ai lavoratori dipendenti delle aziende operanti sul territorio regionale collocati in Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria è concessa la possibilità di accedere ad una anticipazione, la cui spesa per interessi è posta a carico della Regione Molise attraverso la FINMOLISE - S.p.A., con la quale la Regione stipulerà apposita convenzione. Il beneficio può essere concesso per un massimo di sei mesi. L'approvazione degli atti consequenziali, relativi agli interventi di cui sopra, è demandata, su proposta dell'Assessorato al Lavoro, ad apposito provvedimento della Giunta regionale. La dotazione del fondo, per l'anno 2007, è pari ad *Euro 100.000,00*, da iscriversi nella UPB n. 295.

37. All'articolo 9, comma 1, della legge regionale 10 agosto 2006, n. 20, le parole *"euro venticinquemila"* ed *"euro centocinquantamila"* sono rispettivamente sostituite dalle parole *"euro cinquecento"* ed *"euro mille"*.

Art. 2

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul *Bollettino Ufficiale della Regione Molise*.

TABELLA "A"

AREA DI INTERVENTO	SETTORI DI INTERVENTO	RIFINANZIAMENTO LEGGI REGIONALI IN VIGORE	IMPORTO
	Organi Istituzionali	L.R. nn.18/2000-23/2000-26/2000-3/2002 - 2/2006 - 2/2007 - 3/2007 -5/2007 - 6/2007 - 19/2003-21/2005-27/2005 e L.R. 8/5/1995, n. 21 L.R. 9 gennaio 2004, n.3 L.R. 20 aprile 1984, n.12 L.R. 26 gennaio 1980, n.4 L.R. 21 ottobre 1997, n.23 e L.R. 29 agosto 2005, n.29	440.000,00 150.000,00 82.232,50 5.164,00 150.000,00
1	Amministrazione beni demaniali e patrimoniali	LL.RR. nn. 10/75 e 6/2002	100.000,00
	Politiche finanziarie e tributarie	L.R. 31 agosto 2004, n.18 (che modifica L.R. 13 gennaio 2003, n.1)	100.000,00
2	Pianificazione e sviluppo attività artigianali	L.R. 15 novembre 1974, n.19 L.R. 26 aprile 2000, n.32 L.R. 26 aprile 2000, n.31 L.R. 14 aprile 2000, n.27	14.500,00 313.000,00 180.000,00
	Pianificazione e sviluppo attività industriali ed estrattive	L.R. 7 novembre 2003, n.28 L.R. 8 aprile 2004, n.8 L.R. 5 aprile 2005, n.11	3.355.000,00 250.000,00 20.000,00
	Pianificazione e sviluppo politiche commerciali	L.R. 7 settembre 2000, n.39 L.R. 27 luglio 1999, n.33 L.R. 21 novembre 1988, n.23 L.R. 4 luglio 1989, n.7 e L.R. 26 aprile 2000, n.31 L.R. 28 novembre 2005, n.43	500.000,00 1.176,86 100.000,00
	Politiche Agricole, Forestali e della Montagna, Pesca Produttiva	L.R. 23 novembre 2004, n.27 L.R. 17 aprile 1975, n.29 e L.R. 26 aprile 2000, n.31 L.R. 10 febbraio 1978, n.5 e L.R. 26 aprile 2000, n.31 L.R. 10 agosto 2006, n.18 L.R. 18 settembre 1978, n.25 e L.R. 26 aprile 2000, n.31	5.900.000,00 73.785,07 61.198,78 220.000,00 375.851,16

AREA DI INTERVENTO	SETTORI DI INTERVENTO	RIFINANZIAMENTO LEGGI REGIONALI IN VIGORE	I M P O R T O
2	Politiche Agricole, Forestali e della Montagna, Pesca Produttiva	L.R.27 luglio 1978, n.18 L.R.26 marzo 1980, n.9 L.R. 26 luglio 1999, n.23 e L.R.6 novembre 2002, n.31 L.R.16 aprile 2003, n.15 L.R. 16 giugno 2001, n.11 e L.R. 2 ottobre 2006, n. 30 L.R. 5 novembre 1976, n.30 e L.R.26 aprile 2000, n.31 L.R.20 agosto 1979, n.25 L.R. 26 maggio 2002, n.20 L.R. 21 novembre 2005, n. 42 L.R. 7 maggio 2003, n.17 (che modifica L.R. 11 aprile 1997, n.9) L.R. 5 maggio 2005, n. 19	1.535.226,74 950.000,00 1.000.000,00 1.038.352,77 1.423,62 107.866,68 300.000,00 800.000,00 80.000,00
	Turismo, sport e tempo libero	L.R. 9 giugno 1978, n.13 L.R. 18 luglio 1977, n.20 L.R. 3 maggio 1995, n.19 L.R. 5 settembre 1984, n.26 L.R. 8 gennaio 1996, n.1 L.R. 25 maggio 1990, n.26 e L.R. 26 luglio 1994, n.14 L.R. 5 aprile 2001, n.7 L.R. 5 maggio 2006, n.5 L.R. 19 aprile 1985, n.9 L.R. 27 novembre 1996, n.36 e L.R. 25 ottobre 1996, n.32	1.408.612,00 300.000,00 150.000,00 20.000,00 70.000,00 1.250.500,00 327.000,00 11.400,00 80.000,00 15.000,00
3	Promozione e Tutela Sociale	L.R. 26 maggio 1980, n.22 L.R. 26 marzo 2003, n.12 L.R. 22 agosto 1973, n.18 L.R. 14 aprile 2000, n.29 L.R. 26 aprile 2004, n.9	7.746,00 30.000,00 150.000,00 50.000,00 40.987,19

AREA DI INTERVENTO	SETTORI DI INTERVENTO	RIFINANZIAMENTO LEGGI REGIONALI IN VIGORE	I M P O R T O
3	Promozione e Tutela Sociale	L.R. 24 marzo 2000, n. 20 e L.R. 20 maggio 2005, n.20 L.R. 27 gennaio 1995, n.3 L.R. 25 maggio 1990, n.24 L.R. 19 aprile 1985, n.10 L.R. 27 settembre 2006, n.29	1.700.000,00 200.000,00 150.000,00 50.000,00 200.000,00
4	Politiche del Territorio, dei Trasporti, Pianificazione Urbanistica, Beni Ambientali, Politiche della Casa	L.R. 12 gennaio 2000, n.4 L.R. 2 settembre 1977, n.30 L.R. 21 gennaio 1975, n.10 L.R. 27 ottobre 1972, n.18 L.R. 6 giugno 1996, n.20 L.R. 3 febbraio 1999, n.5 L.R. 29 dicembre 1998, n.20 L.R. 20 gennaio 1982, n.6 L.R. 20 agosto 1984, n.19 L.R. 23 dicembre 1998, n.19 L.R. 13 dicembre 1999, n.39 L.R. 2 settembre 2003, n.26	50.000,00 83.975,71 730.670,78 100.000,00 30.000,00 50.000,00 100.000,00 450.000,00 15.000.000,00
6	Risorse Naturali e Tutela Ambientale	L.R. 31 agosto 2004, n.18 (che modifica L.R. 13 gennaio 2003, n.1) L.R. 31 dicembre 1999, n.38 e L.R. 26 giugno 2006, n.11 L.R. 7 agosto 2003, n.25	180.000,00 1.500.000,00 45.000,00
	Gestione Risorse Umane e Trattamento Economico	L.R. 7 giugno 2002, n.10 L.R. 26 settembre 2005, n.30 e L.R. 2 ottobre 2006, n. 33	20.000,00 2.462.484,84
	Gestione Risorse Faunistiche e Venatorie	L.R. 10 agosto 1993, n.19 L.R. 10 agosto 2006, n.21 e L.R. 2 ottobre 2006, n. 34 L.R. 20 maggio 2004, n. 15 L.R. 7 maggio 2003, n.16 (che modifica L.R. 30 luglio 1998, n.7 e L.R. 27 gennaio 2003, n.5) L.R. 8 maggio 1995, n.23	258.000,00 9.000,00 85.000,00 150.000,00
	Rapporti con gli Enti Locali	L.R. 12 luglio 1977, n.19 L.R. 11 maggio 2004, n.11 (che modifica L.R. 5 marzo 1990, n.12) L.R. 4 gennaio 1983, n.2	400.000,00 1.000,00 40.000,00

AREA DI INTERVENTO	SETTORI DI INTERVENTO	RIFINANZIAMENTO LEGGI REGIONALI IN VIGORE	I M P O R T O
6	<i>Rapporti con i molisani nel mondo</i>	L.R. 2 ottobre 2006, n.31	500.000,00
	<i>Beni e Promozione Culturale e Gestione Archivi Storici della Regione</i>	L.R. 11 dicembre 1980, n.37	362.582,00
		L.R. 5 febbraio 1992, n.2	150.000,00
		L.R. 30 settembre 1997, n.18	350.000,00
		L.R. 6 dicembre 2002, n.40	50.000,00
		L.R. 21 novembre 2003, n.31	25.000,00
		L.R. 12 gennaio 2000, n.5	650.000,00
		L.R. 7 settembre 2000, n.39	50.000,00
		L.R. 17 dicembre 2004, n.33 L.R. 17 luglio 2001, n.20	150.000,00 50.000,00
	<i>Istruzione - Ricerca e Rapporti con l'Università</i>	L.R. 9 gennaio 1995, n.1	1.300.000,00
L.R. 14 dicembre 1998, n.17		300.000,00	
L.R. 28 aprile 1986, n.11		193.671,34	
L.R. 10 ottobre 2005, n.31		800.000,00	
L.R. 24 marzo 2000, n.20 e L.R. 7 settembre 2000, n.39		17.059,75	

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale della Regione*. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Molise.

Data a Campobasso, addì 9 maggio 2007

Il Presidente
IORIO

LEGGE REGIONALE 9 maggio 2007, n. 15.

**Bilancio regionale di competenza e di cassa 2007 —
Bilancio pluriennale 2007/2009.**

Il Consiglio Regionale ha approvato;

IL PRESIDENTE
della
REGIONE
Promulga

la seguente legge:

Art. 1

Stato di previsione delle entrate

1. È approvato in *euro 2.694.414.861,26* lo stato di previsione delle entrate di competenza della Regione Molise, secondo la *tabella "A"* annessa alla presente legge e riferita all'esercizio finanziario 2007. (*in supplemento*)
2. È approvato in *euro 4.803.460.536,76* lo stato di previsione delle entrate di cassa della Regione Molise che si prevede di riscuotere nel corso dell'esercizio 2007, secondo la *tabella "A"* annessa alla presente legge. (*in supplemento*)
3. Sono autorizzati, secondo le leggi in vigore, l'accertamento e la riscossione dei tributi della Regione, la riscossione, nei confronti dello Stato, delle quote dei tributi erariali attribuiti alla Regione e il versamento, alla Tesoreria della Regione, di ogni altra somma e provento dovuto per l'anno 2007, giusto lo stato di previsione delle entrate di cui ai commi precedenti.
4. È autorizzata l'emanazione dei provvedimenti necessari per rendere esecutivi ruoli dei proventi spettanti alla Regione.

Art. 2

Stato di previsione delle spese

1. È approvato in *euro 2.694.414.861,26* lo stato di previsione delle spese di competenza della Regione Molise, secondo la *tabella "B"* annessa alla presente legge e riferita all'esercizio finanziario 2007. (*in supplemento*)
2. È autorizzata l'assunzione di impegni di spesa entro i limiti degli stanziamenti di competenza secondo lo stato di previsione di spesa.
3. È approvato in *euro 4.803.460.536,76* lo stato di pre-

visione delle spese di cassa della Regione Molise secondo la *tabella "B"* annessa alla presente legge e riferita all'esercizio finanziario 2007. (*in supplemento*)

4. È autorizzato il pagamento delle spese della Regione entro i limiti degli stanziamenti di cassa secondo lo stato di previsione della spesa.

Art. 3

***Autonomia contabile
del Consiglio Regionale***

1. Ai sensi dell'art. 63 della legge regionale 7 maggio 2002 n. 4, la spesa corrente per assicurare l'autonomia del Consiglio Regionale è stabilita, per l'anno 2007, in *euro 12.538.129,00* così come descritta nelle unità previsionali di base n. 010 e n. 011 della funzione obiettivo n. 1.

Art. 4

Classificazione delle entrate

1. Le entrate del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 2007, sono ripartite in sei titoli, in categorie e in unità previsionali di base secondo la classificazione prevista dall'art. 17 della legge regionale 7 maggio 2002, n. 4.

Art. 5

Classificazione delle spese

1. Le spese del bilancio regionale 2007, sono ripartite, ai sensi dell'art. 18 della legge regionale 7 maggio 2002, n. 4, in unità previsionali di base e funzioni obiettivo, raggruppate in aree di coordinamento delle stesse.

Art. 6

***Riepiloghi e prospetti
allegati al bilancio annuale***

1. Al bilancio di previsione annuale per l'esercizio 2007 sono allegati i seguenti prospetti:

TABELLA N. 1 – quadro riassuntivo delle entrate e delle spese di competenza e di cassa suddivise per titoli e per funzioni obiettivo;

TABELLA N. 2 – tabella di raffronto delle entrate e delle spese distinte per unità previsionali di base, derivanti da assegnazioni di Fondi della Unione Europea e dello Stato a specifica destinazione;

TABELLA N. 3 – elenco dei capitoli collegati alle unità previsionali di base;

TABELLA N. 4 – elenco delle spese obbligatorie;

TABELLA N. 5 – elenco delle garanzie fidejussorie principali e sussidiarie prestate dalla Regione e dei fondi di garanzia;

TABELLA N. 6 – elenco dei capitoli di spesa del bilancio 2006 finanziati con il prestito obbligazionario di euro 86.773.974,49;

TABELLA N. 7 – dimostrazione della formazione del saldo finanziario presunto al 31 dicembre 2006;

TABELLA N. 8 – dimostrazione dell'utilizzo del presunto avanzo di amministrazione finalizzato applicato al bilancio 2007;

TABELLA N. 9 – costo del personale ripartito per strutture.

Art. 7

Bilancio pluriennale

1. È adottato per il triennio 2007/2009 l'allegato bilancio pluriennale descritto nella *tabella "C"* annessa alla presente legge. (*in supplemento*)

Art. 8

Avanzo di amministrazione

1. È autorizzata, ai sensi del 5° comma dell'art. 15 della legge regionale del 7 maggio 2002 n. 4, l'iscrizione nello stato di previsione dell'entrata della somma di euro 298.077.493,28 a titolo di presunto avanzo di amministrazione, come da *Tabella n. 7* allegata alla presente legge.

Art. 9

Giacenze presunte di cassa all'inizio dell'esercizio

1. È autorizzata, ai sensi del 5° comma dell'art. 15 della legge regionale del 7 maggio 2002, n. 4, l'iscrizione nello stato di previsione delle entrate di cassa per l'esercizio finanziario 2007 della somma di euro 182.555.184,40 a titolo di "*Giacenze presunte di cassa all'inizio dell'esercizio 2007*".

Art. 10

Oneri continuativi

1. L'autorizzazione di spesa per l'esercizio 2007, concernente leggi regionali e statali, attualmente in vigore che regolano attività o interventi di carattere continuativo

o ricorrente, è disposta dalla presente legge negli importi indicati in corrispondenza a ciascuna unità previsionale di base della spesa nell'allegato stato di previsione.

2. Le procedure di gestione e le modalità di erogazione sono quelle dalle leggi statali e regionali espressamente richiamate nella denominazione dei capitoli, aggiornate sulla base della normativa in materia di gestione delle spese introdotta dalla legge regionale 7 maggio 2002, n. 4.

Art. 11

Fondo di riserva per spese obbligatorie

1. Alla unità previsionale di base n. 830 dello stato di previsione della spesa è autorizzata l'iscrizione di uno stanziamento di competenza di euro 2.661.771,62 a titolo di "*Fondo di riserva per spese obbligatorie*", con uguale dotazione di cassa.
2. Sono considerate obbligatorie le spese indicate nella *tabella n. 4* allegata alla presente legge.
3. L'utilizzo del fondo è disciplinato dalle norme previste dall'art. 24 della legge regionale di contabilità 7 maggio 2002, n. 4.

Art. 12

Fondo di riserva per spese impreviste

1. È autorizzata l'iscrizione alla unità previsionale di base n. 840 dello stato di previsione della spesa di uno stanziamento di euro 30.000,00 a titolo di "*Fondo di riserva per spese impreviste*".
2. L'utilizzo di somme da prelevare dal fondo è disciplinato dalle norme di cui all'art. 25 della legge regionale di contabilità 7 maggio 2002, n. 4.

Art. 13

Capitolo di spesa per finanziare residui cancellati

1. Per il pagamento di somme eliminate dai residui passivi per le quali sia prevedibile da parte dei creditori l'esercizio del proprio diritto a riscuotere è autorizzata l'iscrizione, nella unità previsionale di base n. 860 dello stato di previsione della spesa, di un fondo con una dotazione di competenza e di cassa, per l'anno 2007, di euro 1.849.176,15.
2. Per l'utilizzo del fondo sarà osservato quanto previsto dall'art. 27 della legge regionale di contabilità 7 maggio 2002, n. 4.

Art. 14**Fondo di riserva di cassa**

1. È autorizzata l'iscrizione alla unità previsionale di base n. 850 dello stato di previsione della spesa del solo bilancio di cassa dell'importo di *Euro 10.000.000,00* a titolo di *"Fondo di riserva di cassa"*.
2. I prelievi dal fondo di cui al primo comma, occorrenti sia per far fronte a maggiori spese che per sopperire a minori entrate e le relative destinazioni ad integrazione di altri capitoli di spesa del bilancio di cassa, sono disposti, ai sensi dell'art. 26 della legge regionale 7 maggio 2002, n. 4.

Art. 15**Annualità del bilancio**

1. L'esercizio finanziario 2007 ha inizio con il 1° gennaio e ha termine con il 31 dicembre 2007.

Art. 16**Esercizio delle funzioni trasferite dallo Stato**

1. Alle spese per l'esercizio delle funzioni trasferite dallo Stato ai sensi dell'art. 117 della Costituzione, in assenza di legislazione regionale, si provvede sulla base della normativa statale.

Art. 17**Variazione al bilancio**

1. La Giunta Regionale, ai sensi del comma 1 dell'art. 34 della legge regionale 7 maggio 2002, n. 4 *"Nuovo ordinamento contabile della Regione Molise"*, è autorizzata, nel corso dell'esercizio finanziario 2007, ad apportare variazioni al bilancio mediante provvedimenti amministrativi per l'istituzione di nuove unità previsionali di entrata, per l'iscrizione di entrate derivanti da assegnazioni vincolate a scopi specifici da parte dello Stato e dell'Unione Europea, nonché per l'iscrizione delle relative spese, quando queste siano tassativamente regolate dalla legislazione in vigore.
2. Analogamente la Giunta regionale è autorizzata, ai sensi del comma 3 dell'art. 34 della legge regionale 7 maggio 2002, n. 4 *"Nuovo ordinamento contabile della Regione Molise"*, ad effettuare variazioni compensative, all'interno della medesima classificazione economica, tra unità previsionali di base strettamente collegate nell'ambito di una stessa funzione obiettivo o di uno stesso programma o progetto. La Giunta Regionale è altresì autorizzata ad effettuare variazioni compensative an-

che tra unità previsionali di base diverse qualora le variazioni stesse siano necessarie per l'attuazione di interventi previsti da intese istituzionali di programma o da altri strumenti di programmazione.

Art. 18**Bilanci degli Enti dipendenti dalla Regione**

1. Ai sensi dell'art. 32 della legge regionale di contabilità 7 maggio 2002, n. 4, sono approvati i bilanci di previsione per l'esercizio finanziario 2007 *degli Enti sottelencati*:
 - a) Istituto Regionale per gli Studi Storici del Molise – Campobasso;
 - b) Ente Provinciale per il Turismo di Campobasso;
 - c) Ente Provinciale per il Turismo di Isernia;
 - d) Azienda Autonoma di Soggiorno e Turismo di Termoli;
 - e) Ente per il diritto allo Studio Universitario – Campobasso;
 - f) Agenzia Regionale Molise Lavoro – Campobasso;
 - g) Istituto Autonomo Case Popolari di Campobasso;
 - h) Agenzia Regionale per lo Sviluppo e l'Innovazione dell'Agricoltura nel Molise *"Giacomo Sedati"* – Campobasso.
2. Gli Enti di cui al comma precedente sono tenuti, nel corso dell'esercizio finanziario di riferimento, a ristabilire il pareggio contabile dei rispettivi bilanci qualora la contribuzione regionale, ove prevista, si discosti da quella di effettivo realizzo.
3. I preventivi di cui trattasi formano allegato al bilancio regionale 2007.

Art. 19**Pubblicazione**

1. La presente legge regionale entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul *Bollettino Ufficiale della Regione Molise*.
2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Molise.

Data a Campobasso, addì 9 maggio 2007

Il Presidente
IORIO

